



# CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N. 10923  
del 19.12.2011

Ai sig.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto

**Oggetto:** Osservanza della legge 12 novembre 2011 n. 183

L'art. 26 della legge 183 del 12 novembre 2011 che entrerà in vigore dal primo gennaio 2012, prevede quanto segue:

*"1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.*

*2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.*

*3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto."*

Da una prima verifica presso questa Corte d'Appello sono risultati pendenti da più di due anni oltre 8.800 cause civili, per le quali la cancelleria dovrà procedere ad inviare le previste comunicazioni, così da quantificare in circa 25.000.

In attesa che si avvii il PCT, con la connessa possibilità dell'invio delle comunicazioni per via telematica, quest'Ufficio provvederà al loro invio secondo le consuete modalità (fax o notificazione dell'atto cartaceo). Tuttavia, in relazione alle udienze dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012. le comunicazioni con tali modalità non potranno essere tempestivamente effettuate (inutile dirne le ragioni).

In tale caso, le cause chiamate all'udienza dovrebbero essere rinviate di almeno sei mesi per dare tempo alle parti, una volta ricevuta la comunicazione di cancelleria, di eventualmente presentare l'istanza di trattazione della causa, con le intuibili, negative conseguenze soprattutto per quelle rinviate per conclusioni: chè, alla scadenza dei sei mesi le stesse dovrebbero essere ulteriormente rinviate, ed a lungo termine, essendo tutte le udienze con cause a precisazione delle conclusioni, da oggi e per alcuni anni, completamente impegnate.

Ad evitare ciò, basterà che le parti (o almeno una di esse) presentino l'istanza in questione all'udienza, ancorché non avviate.

Appare evidente, poi, l'utilità di tale accorgimento pur nel caso in cui sia intervenuta la comunicazione di cancelleria, ove il termine semestrale per la presentazione dell'istanza di trattazione scada successivamente all'udienza.

Si pregano pertanto i Consigli in indirizzo di invitare gli avvocati iscritti nei rispettivi albi a conformarsi, ove interessati, a quanto precede: **ovvero, presentarsi all'udienza, sia che abbiano ricevuto la comunicazione di cancelleria, sia che non l'abbiano ricevuta, con l'istanza di trattazione della causa sottoscritta personalmente dalla parte sottoscrittore il mandato.**

Bologna 16 /12/2011

Il Presidente della Corte  
Giuliano Lucchini

